




AMET S.p.A.
Fondata nel 1908 già AEM



Prot. **BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO**

Oggetto: **CIG ZF61D6E735**

QUESITO N.2

"Rispetto alla durata dei contratti segnaliamo che la limitazione temporale dei 36 mesi non può essere applicata ai somministrati, rispetto ai quali vige la regolamentazione specifica di settore dettata dal D. LGS 81/15 e dal CCNL Agenzie per il lavoro. Si segnala

• *Risposta del Ministero del Lavoro e PS ad Interpello n. 32/2012 ove si prevede il legislatore (...) ha inciso sulla disciplina regolatrice del contratto a tempo determinato di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e non sulla normativa relativa alla somministrazione a tempo determinato di cui al D.Lgs. n. 276/2003; ciò in quanto i due istituti contrattuali rappresentano degli strumenti di flessibilità differenti. E' dunque evidente che il legislatore non ha introdotto "ex novo" nel nostro ordinamento un limite legale di durata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. Tale soluzione interpretativa trova peraltro conferma nella diversa disciplina comunitaria posta a fondamento dei due istituti. La direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato (1999/70/CE), recepita con il D.Lgs. n. 368/2001, ha imposto agli Stati membri, per prevenire gli abusi "derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato", richiedendo misure restrittive anche alla durata massima dei contratti (clausola 5). La stessa direttiva, tuttavia, nel preambolo, esclude l'applicabilità dei principi ivi contenuti ai lavoratori a termine "messi a disposizione di un'azienda utilizzatrice da parte di un'agenzia di lavoro interinale", evidenziando pertanto come alla somministrazione di lavoro non trovino applicazione le restrizioni in argomento". Il Ministero quindi conclude ribadendo che "un datore di lavoro, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi, può impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato".
Restiamo in attesa di cortese riscontro."*

RISPOSTA AL QUESITO N.2

La previsione dell'utilizzo di personale che non superi i 36 mesi, così come riportata nel bando, è da considerarsi una forma di cautela aziendale, data l'incerta formulazione della norma (peraltro oggetto di interpello ministeriale) e preso atto con quanta frequenza la giurisprudenza abbia finito per estendere alla somministrazione, sebbene non fondatamente, discipline relative al contratto a termine. Inoltre, tale previsione deve essere letta anche alla luce della vigente normativa afferente le limitazioni previste per le assunzioni di personale presso le società partecipate con affidamenti in house, alle quali sono applicabili i medesimi vincoli imposti alle Amministrazioni Pubbliche - Enti proprietari.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. M.G. TURI

AMET S.p.A. - Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Trani - Socio unico
Piazza Plebiscito, 20 - 76125 TRANI (BT) - Tel.: 0883.481030 - 486783 - Fax: 0883.486701
Cap. Soc. € 11.513.410 - C.C.I.A.A. 04938250729 - REA 355863 - Cod. Fisc. e P. IVA 04938250729

